

TI_GERICHTE 30.2003.184 vom 9. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.184

FR: TI_GERICHTE 30.2003.184 du 9 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.184 del 9 maggio 2003

Erwägungen

E. 22

cpv. 1 prima frase OSS); che sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCS; v. anche l'art. 73 cpv. 6 lett. a OSS); che è permesso altresì fare un sorpasso solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso (art. 35 cpv. 2 prima frase LCS); che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere effettuato " una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con visuale ridotta, spostandosi a sinistra della linea di sicurezza e ostacolando il traffico sopraggiungente in senso inverso ", così come per avere circolato " dapprima ad una velocità dichiarata di circa 60 km/h portandola poi ad 80 km/h ove vige il limite di 50 km/h " (decisione impugnata, verso l'alto); che il ricorrente nega di aver commesso le infrazioni rimproverategli; lamenta in sostanza un errato accertamento dei fatti da parte della Polizia cantonale, la quale avrebbe confuso il proprio veicolo con un'altra automobile guidata da _____ (cfr. il ricorso e le successive osservazioni del 7 settembre 2003); che in un interrogatorio del 1° marzo 2003 davanti alla polizia l'insorgente ha ammesso tuttavia di avere affrontato una curva alla velocità di 60 km/h, di avere invaso la corsia di contromano oltrepassando la linea di sicurezza e di avere poi aumentato la velocità a 80 km/h nel tentativo di sfuggire a una pattuglia di polizia che stava sopraggiungendo in senso opposto (verbale allegato al rapporto di segnalazione del 9 marzo 2003, pag. 2); che tali circostanze sono suffragate dalle constatazioni dell'agente alla guida del veicolo di pattuglia, il quale ha soggiunto di essere stato costretto – a causa della predetta invasione di corsia – " a sterzare repentinamente a destra per evitare la collisione " (rapporto di segnalazione appena citato, pag. 1 nel mezzo); che in una dichiarazione del 3 aprile 2003 allegata al ricorso, _____ ha sostenuto invero di essere l'autore della manovra pericolosa accertata dalla polizia; che l'interessato – in un successivo interrogatorio del 13 luglio 2003 – ha riconosciuto però di avere solo firmato una dichiarazione redatta dall'insorgente, della quale egli ha sottolineato di non condividere l'adombrata confusione fra il proprio veicolo e quello condotto dal ricorrente (verbale allegato al rapporto di complemento del 4 agosto 2003); che, ciò posto, nulla induce nella specie a dubitare della versione fornita dall'insorgente il 1° marzo 2003 e degli accertamenti degli agenti di pattuglia, i quali non avevano per altro nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali; che le doglianze dell'insorgente sul comportamento degli agenti durante la verbalizzazione delle dichiarazioni di lui e di _____ (ricorso, verso il basso; osservazioni del 7 settembre 2003, verso il basso) non sono sorrette dal benché minimo riscontro probatorio; che la decisione

impugnata risulta in definitiva – sotto gli aspetti sin qui evocati – giustificata; che nel noto interrogatorio del 1° marzo 2003 l'insorgente, pur ammettendo le già citate trasgressioni prospettategli dall'autorità inquirente, contesta di avere effettuato qualsiasi manovra di sorpasso (verbale allegato al rapporto di segnalazione del 9 marzo 2003, pag. 2 in alto); che nemmeno gli agenti denunciati, al riguardo, sono stati " in grado di precisare se il veicolo superato era fermo sulla destra della carreggiata oppure fosse in movimento " (rapporto appena citato, pag. 2 in alto); che questo giudice non può quindi giungere al convincimento che l'imputato abbia eseguito la manovra di sorpasso ravvisata dall'autorità di primo grado; che l'interessato deve perciò essere prosciolto da siffatto capo d'accusa; che sull'eccesso di velocità, tenuto conto della possibile differenza fra l'indicazione del tachimetro e la velocità effettiva, così come di un ragionevole margine di tolleranza, gli 80 km/h dichiarati dall'interessato possono d'altro canto essere contenuti in 70 km/h; che la decadenza del reato di sorpasso e il ridimensionamento della velocità effettiva giustificano – tutto ben ponderato – di ridurre la multa a fr. 400.–, di adeguare gli oneri di primo grado e di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio; che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza; per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 34 cpv. 2, 35 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 e 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _____ è inflitta una multa di fr. 400.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 80.– e alle spese di fr. 30.–. 2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio. 3. Intimazione a: –

_____, _____, – Sezione della circolazione, _____ . Il giudice:

La segretaria: Avvertenza:

contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.